Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 ottobre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Abruzzo;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate province nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Chieti - grandinate dell'8, 23 agosto 1974 e 24 maggio 1975;

L'Aquila - gelate del 16-17 aprile 1974;

Teramo - grandinate del 26 maggio 1975.

Art. 2.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche indicate a fianco delle sottoelencate provincie e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, nonché le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364, e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Chieti - grandinate dell'8, 23 agosto 1974 e 24 maggio 1975 (art. 5):

comune di Bucchianico per le contrade Tiboni, Frontino, Santa Maria Casoria, Pantanella a Pantanella. Fogli di mappa numeri 19, 20, 21, 22;

comune di Vacri per la contrada S. Vincenzo Coste. Foglio di mappa n. 1;

comune di Villamagna per le contrade Piana Carmina, Masseria De Luca, Colle Maggio, Foro. Fogli di mappa numeri 7p., 9, 10, 11, 6;

comune di Giuliano Teatino per le contrade S. Marco, Santienne, Pecciola. Fogli di mappa numeri 1, 2, 3;

comune di Miglianico per la contrada Montupoli. Fogli di mappa numeri 10p., 11p., 12p., 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22;

comune di Tollo per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

comune di Ortona per i fogli di mappa numeri 18, 19, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 34, 35p., 36, 38p.;

comune di Cupello per i fogli di mappa numeri 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 35, 36, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41;

comune di S. Salvo per i fogli di mappa numeri 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 17.

comune di Vasto per le contrade Vallone Maltempo, Cipranneto, S. Lorenzo, Colle S. Giacomo, S. Pietro Linari, Villa De Nardis, Salavuca, Vallone Cenere, Tagliaferro, Maddalena. Fogli di mappa numeri 20, 22p., 23, 24, 25p., 27, 28, 29p., 32p., 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

comune di Monteodorisio per le contrade Cantalupo, S. Berardino, Rivullo, Cipranneto, Maltempo. Fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4p., 5p.;

comune di Pollustri per la contrada La Martina. Fogli di mappa numeri 19p., 20p.;

comune di Scerni per le contrade Bardella, Feliciagna, Fonte Nuova, Cerasa, Reliscia, Piana Scancello, Ragna, Cipressi, Ripa dei Morti, Caltrucci. Fogli di mappa numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11p., 16p., 17, 18, 27p.;

comune di Gissi per le contrade Pianquerceto, Tratturo. Fogli di mappa numeri 2, 3, 6, 7, 8, 9, 14, 17 tutti in parte.

Pescara - nevicate del periodo 29 novembre-3 dicembre 1973 (art. 4):

comuni di Moscufo, Pianella, Spoltore, Collecorvino, Rosciano, Cepagatti, Nocciano, Cappella sul Tavo, Picciano, Loreto Aprutino, Catignano, Città Sant'Angelo, Elice, Manoppello, Turrivalignani, Penne, Montesilvano, Tocco Casauria, Civitella Casanova, Lettomanopello, Cugnoli, Alanno.

Teramo - grandinate dell'8, 24, 25, 26 maggio 1975 (art. 5):

comune di Castilenti per le località Piomba, Colle della Morte, Cupello, Colle dei Galli, Villa S. Romualde, S. Giovanni, Pizzannocca, Lepre, Colle Pulciano, S. Croce, Selvapiane, Colle Presillo, Campanile, S. Pietro, S. Michele, Carpenone, Fonte Vecchia (Quartigli), Colle Mazzocco (Torrette), S. Paolo, S. Agostino, Vicenne e Casa Bianca.

comune di Teramo per le località Castrogno, Nepezzano, Sciusciano, Colle S. Maria, Panichieri, Bivio di Tofo S. Eleuterio, Ponte Zorione, Villa Rupo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(8898)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1975.

Determinazione dell'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1974 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso ed al premio supplementare silicosi e asbestosi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla disciplina per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Visto l'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale dispone che alla copertura dei maggiori oneri, derivanti per la gestione industria dall'applicazione della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e del citato testo unico, si deve provvedere, fino a quando non sarà emanata ed entrata in vigore una tariffa dei premi che consideri anche la copertura degli oneri predetti, con una addizionale sui premi in misura non superiore al 20 per cento;

Visto il decreto 17 luglio 1974 che ha fissato l'addizionale per l'anno 1973 nella misura massima del 20 per cento;

Viste le risultanze di gestione per l'esercizio 1974, relative all'assicurazione a premio speciale unitario e all'assicurazione per la silicosi e l'asbestosi;

Ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della nuova tariffa dei premi, con decorrenza 1° gennaio 1972, l'addizionale in questione deve trovare applicazione per l'anno 1974, nei confronti dei premi speciali unitari di cui all'art. 42 del citato testo unico, il cui ammontare non è automaticamente connesso con i tassi di tariffa, fino a che non si sia proceduto ad una loro revisione; come pure deve trovare applicazione nei confronti del premio supplementare «silicosi e asbestosi» fino a quando non si sia adottata una nuova misura che tenga conto dei maggiori oneri della gestione;

Decreta:

L'addizionale di cui all'art. 194 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per l'anno 1974 ai premi speciali unitari di cui all'art. 42 del testo unico stesso ed al premio supplementare silicosi e asbestosi, è fissata nella misura del 20 per cento.

Roma, addì 20 agosto 1975

Il Ministro: TOROS

(8900)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6861 in data 21 marzo 1970, con il quale ai sensi degli articoli 10 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte;

Considerato che il termine è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate ai sensi del citato art. 20 da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Piemonte composta come segue:

Presidente:

Germano dott. Emilio, presidente di sezione della corte d'appello di Torino designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Rezza dott. Vincenzo, consigliere della corte d'appello di Torino designato dal presidente della corte stessa;

Rispoli dott. Gabriele, primo dirigente presso il provveditorato alle opere pubbliche di Torino;

Pavone avv. Pietro Ugo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Torino;

Ciarcià dott. Domenico, primo dirigente della ragioneria regionale dello Stato di Torino;

Battisti dott. Sergio, vice prefetto, designato dal prefetto di Torino;

Muraro Giuseppe, rappresentante degli assegnatari designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Torino, dalla CGIL;

Paradiso Leonardo, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Torino, dalla CISL;

Bonaveri Enrico, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio regionale del lavoro di Torino, dalla UIL.

Art. 2.

Il geom. capo Euula Bartolomeo, è nominato segretario della commissione.

Sono chiamate a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, la signorina Clara Manzone e la sig.na Wanda Monaldi, coadiutrici principali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(8564)

DECRETO MINISTERIALE 24 settembre 1975.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;

Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 8 agosto 1970 e 9 agosto 1971;

Vista la nota n. 6011 del 7 luglio 1975 dell'ufficio del veterinario provinciale di Reggio Emilia, con la quale si chiede per il territorio della provincia di Reggio Emilia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini nel territorio della provincia di Reggio Emilia è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Reggio Emilia è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8897)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena;

Viste le dimissioni del sig. Alviero Ceccanti componente il comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria;

Vista la nota n. 1030 con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il dott. Giulio Bus in sostituzione del sig. Alviero Ceccanti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giulio Bus è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Siena in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Alviero Ceccanti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8701)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 9 del suddetto decreto-legge riguardante l'autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio per i funzionari dello Stato e degli istituti parastatali per ricoprire cariche di amministratori e di direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell'art. 41 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 31 del vigente statuto riguardante la composizione e le modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui quattro da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1973, con il quale il prof. Gastone Miconi fu nominato, fra gli altri, consigliere di amministrazione del Consorzio in parola;

Visto che il predetto prof. Gastone Miconi è stato nominato presidente della commissione nazionale per la società e la borsa e che occorre pertanto provvedere, per effetto dell'art. 1 sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, alla sua sostituzione nell'incarico sopracitato per il restante periodo del quadriennio in corso;

Ritenuta l urgenza, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 31 del vigente statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, il prof. Tancredi Bianchi è nominato consigliere di amministrazione del Consorzio medesimo, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(8621)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1975.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei facchini e dei barrocciai riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimilari, per la riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli « avventizi ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, con il quale è stato modificato l'art. 9 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 42 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che prevede la determinazione di premi speciali unitari per lavorazioni speciali;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1974, concernente l'assicurazione dei facchini e dei barrocciai, riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli « avventizi »;

Vista la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta dell'11 febbraio 1975;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione dell'anzidetta delibera;

Decreta:

E' approvata la delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella seduta dell'11 febbraio 1975, concernente l'assicurazione dei facchini e dei barrocciai riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, per la riconduzione alla forma ordinaria dell'assicurazione degli « avventizi ».

Roma, addì 29 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8899)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agnone sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Isernia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8744)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cairo Montenotte sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Savona, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8741)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.
Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Osimo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Osimo;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Osimo cessa la sua attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Osimo sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ancona, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8742)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Broni, Casteggio e Varzi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Broni, Casteggio e Varzi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Broni, Casteggio e Varzi cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Broni sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Stradella, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Casteggio e Varzi sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Voghera, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8743)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.
Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Amandola e Ripatransone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Amandola e Ripatransone;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Amandola e Ripatransone cessano la loro attività dal 1° gennaio 1976.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Amandola sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ascoli Piceno, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1976 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ripatransone sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Benedetto del Tronto, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(8740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1975:

Togandi Giuseppe, notaio residente nel comune di Bagnoregio, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Orte, stesso distretto notarile.

Capo Cesare Augusto, notaio residente nel comune di Carinola, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Perugia.

Greco Vincenzo, notaio residente nel comune di Palata, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Termoli, stesso distretto notarile.

Tripoli Girolamo, notaio residente nel comune di Collesano, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Calì Alberto, notaio residente nel comune di Polizzi Generosa, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Palermo.

Virga Ermanno, notaio residente nel comune di Alimena, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Narciso Ernesto, notaio residente nel comune di Cisternino, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Brindisi, stesso distretto notarile.

(8998)

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1975:

Cucci Tommaso, notaio residente nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

Grossi Mario, notaio residente nel comune di Varzi, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano.

Acquaderni Stefano, notaio residente nel comune di Forlì, è trasferito nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna.

Mangili Paolo, notaio residente nel comune di Caravaggio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Trescore Balneario, stesso distretto.

(8999)

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1975:

Avondola Domenico, notaio residente nel comune di Cannobio, distretto notarile di Verbania, è trasferito nel comune di Novara.

Fadda Giovanni, notaio residente nel comune di Serramanna, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari.

Giordano Federico, notaio residente nel comune di Sorgono, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Torino.

Ortali Giancarlo, notaio residente nel comune di Castrofilippo, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino.

Coffari Alessandro, notaio residente nel comune di Racalmuto, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Camporeale, distretto notarile di Palermo.

Braga Gian Carlo, notaio residente nel comune di Ravanusa, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma.

Incontro Domenico, notaio residente nel comune di Vizzini, distretto notarile di Caltagirone, è trasferito nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa.

Demontis Antonio Ignazio, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Busachi, distretto notarile di Oristano.

Krieg Rodolfo, notaio residente nel comune di Gabiano, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Trino Vercellese, distretto notarile di Novara.

Seculin Bruno, notaio residente nel comune di Gorizia, è trasferito nel comune di Monfalcone, distretto notarile di Gorizia.

Gerardi Simone, notaio residente nel comune di Aviano, distretto notarile di Pordenone, è trasferito nel comune di Pordenone.

Di Virgilio Sebastiano Filippo, notaio residente nel comune di Urbino, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Palmoli, distretto notarile di Lanciano.

Parodi Andrea, notaio residente nel comune di Castellazzo Bormida, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria.

(9000)

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1975:

Fisichella Carmelo, notaio residente nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli.

Gambardella Antonio, notaio residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Pomigliano d'Arco, distretto notarile di Napoli.

Olivieri Tommaso, notaio residente nel comune di Orsara di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Sant'Antonio Abate, distretto notarile di Napoli.

Marsala Maria Luisa, notaio residente nel comune di Bitritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli.

Tasca Achille, notaio residente nel comune di Cedegolo, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Merate, distretto notarile di Como.

Carlisi Filippo, notaio residente nel comune di Tonco, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casatenovo, distretto notarile di Como.

Franco Mauro, notaio residente nel comune di Riccia, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Foiano della Chiana, distretto notarile di Arezzo.

(9001)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Vicenza

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Caldogno della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Vicenza con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 146, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 193 in data 3 agosto 1965.

(8799)

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pontecagnano Faiano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Montecorvino Rovella (Salerno) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pontecagnano Faiano (Salerno) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 21 giugno 1967, n. 30, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 172 in data 11 luglio 1967.

(8800)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Pontebba

Con decreto 3 aprile 1975, n. 231, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno ex alveo del fiume Fella in comune di Pontebba (Udine) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14, particella 570, della superficie di mq 410 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 13 aprile 1972 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8856)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Conco

Con decreto 11 marzo 1975, n. 175, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto ex alveo del torrente Grabbo in comune di Conco (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 3, mappale 790, della superficie di mq 590, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8858)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Villipenta

Con decreto 11 marzo 1975, n. 170, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alvei abbandonati del canale di derivazione del fiume Tione nel comune di Villipenta (Mantova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappali 306 (mq 220), e 307 (mq 230), della superficie complessiva di mq 450 ed indicati nello estratto di mappa rilasciato il 28 febbraio 1973 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Mantova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8857)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Pontedera

Con decreto 26 maggio 1975, n. 392, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno demaniale costituente pertinenza idraulica segnata nel catasto del comune di Pontedera (Pisa) al foglio n. 12, mappale 631, della superficie di mq 670 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 12 febbraio 1974 in scala 1:1000 dallo ufficio tecnico erariale di Pisa; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(8859)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di canali d'acqua in comune di Marcianise

Con decreto 11 marzo 1975, n. 1075, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di canali d'acqua in comune di Marcianise (Caserta) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 21, tratto *B-B* (mq 664); foglio 22, tratto *A-A* (mq 867) e foglio 24 tratto *C-C* (mq 138), della superficie complessiva di mq 1669 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 3 giugno 1974 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Caserta; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(8855)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.096.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4136/M)

Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 611.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4129/M)

Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 311.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4130/M)

Autorizzazione al comune di Palma Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Palma Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.606.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4132/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4126/M)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Noto (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 63.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4135/M)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 45.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4137/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Magliano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.858.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4104/M)

Autorizzazione al comune di Polla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Polla (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 96.837.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4105/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.713.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4106/M)

Autorizzazione al comune di San Rufo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di San Rufo (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.171.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4107/M)

Autorizzazione al comune di Porano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Porano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.052.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4108/M)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.348.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4109/M)

Autorizzazione al comune di Bassano in Teverina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Bassano in Teverina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.974.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4110/M)

Autorizzazione al comune di Orte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Orte (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 103.573.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4111/M)

Autorizzazione al comune di Scheggino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Scheggino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.904.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4112/M)

Autorizzazione al comune di Tuoro sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Tuoro sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4113/M)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.576.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4114/M)

Autorizzazione al comune di Carpegna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Carpegna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 90.740.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4115/M)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 139.672.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4116/M)

Autorizzazione al comune di Fermignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Fermignano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.564.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4117/M)

Autorizzazione al comune di Lunano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Lunano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.692.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4118/M)

Autorizzazione al comune di Monteciccardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Monteciccardo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.473.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4119/M)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Piobbico (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.424.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4120/M)

Autorizzazione al comune di Serrungarina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Serrungarina (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4121/M)

Autorizzazione al comune di Talamello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Talamello (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4122/M)

Autorizzazione al comune di Cittareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Cittareale (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4123/M)

Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4124/M)

Autorizzazione al comune di Monte Argentario ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Monte Argentario (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 155.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4127/M)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 173.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4128/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 401.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4131/M)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 9 ottobre 1975, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 898.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4133/M)

Autorizzazione al comune di Configni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Configni (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.725.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4101/M)

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4102/M)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.098.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4139/M)

Autorizzazione al comune di Poggio San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1975, il comune di Poggio San Lorenzo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.774.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4103/M)

Autorizzazione al comune di Torre Annunziata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Torre Annunziata (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.533.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4134/M)

Autorizzazione al comune di Mazara del Vallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1975, il comune di Mazara del Vallo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.810.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4138/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 17 settembre 1975, il comune di Poggio Mirteto (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 6989 della *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 4 ottobre 1975.

(4125/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 20 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675 —	675 —	674 —	675 —	675,05	675,05	674,90	675 —	675 —	675 —
Dollaro canadese	656,20	656,20	656 —	656,20	656,25	656,15	656 —	656,20	656,20	656,20
Franco svizzero	256,15	256,15	256,50	256,15	255,88	256,10	256,35	256,15	256,15	256,10
Corona danese	114,26	114,26	114 —	114,26	111,39	114,25	114,38	114,26	114,26	114,20
Corona norvegese	123,525	123,525	123,60	123,525	123,22	123,50	123,37	123,525	123,525	123,50
Corona svedese	155,35	155,35	154,75	155,35	154,88	155,30	155 —	155,35	155,35	155,30
Fiorino olandese	256,50	256,50	256,50	256,50	256,21	256,48	256,36	256,50	256,50	256,50
Franco belga	17,505	17,505	17,51	17,505	17,466	17,45	17,485	17,505	17,505	17,50
Franco francese	154,51	154,51	154,26	154,51	154,19	154,50	154,45	154,51	154,51	154,50
Lira sterlina	1395,20	1395,20	1393 —	1395,20	1391,98	1395,15	1396 —	1395,20	1395,20	1395,20
Marco germanico	264 —	264 —	264,25	264 —	263,68	264,03	263,95	264 —	264 —	264 —
Scellino austriaco	37,30	37,30	37,30	37,30	37,20	37,25	37,295	37,30	37,30	37,25
Escudo portoghese	25,475	25,475	25,50	25,475	25,42	25,45	25,46	25,475	25,475	25,45
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,4550	11,445	11,44	11,43	11,4350	11,445	11,445	11,40
Yen giapponese	2,233	2,233	2,24	2,233	2,231	2,22	2,2320	2,233	2,233	2,23

Media dei titoli del 20 ottobre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,10
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,325
» 5 % (Ricostruzione)	96,15
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,45
» 5 % (Città di Trieste)	92,375
» 5 % (Beni esteri)	91,525
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82 —
» 5,50 % » » 1968-83	81,70
» 5,50 % » » 1969-84	80,70
» 6 % » » 1970-85	83,80
» 6 % » » 1971-86	86,575
» 6 % » » 1972-87	82,75
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,70
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,05
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,525
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	95,575
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 ottobre 1975

Valuta	
Dollaro USA	674,95
Dollaro canadese	656,10
Franco svizzero	256,25
Corona danese	114,32
Corona norvegese	123,447
Corona svedese	155,175
Fiorino olandese	256,43
Franco belga	17,495
Franco francese	154,48
Lira sterlina	1395,60
Marco germanico	263,975
Scellino austriaco	37,297
Escudo portoghese	25,467
Peseta spagnola	11,44
Yen giapponese	2,232

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Paolo Castagnoli, nato a Roma il 10 dicembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8803)

Il dott. Roberto Giovannini, nato a Morbegno (Sondrio) il 14 giugno 1948, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario rilasciatogli dalla Università di Milano in data 6 febbraio 1973.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(8804)

Il dott. Raffaele Riccardo Pugliese, nato a Drapia (Catanzaro) il 17 aprile 1947, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 12 aprile 1972.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(8805)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % s.s. Ferrovie dello Stato; 5 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 5 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 5,50 % a premi s.s. Ferrovie dello Stato; 5,50 % s.s. Ferrovie dello Stato; 6 % garantite dallo Stato s.s. diciottennale; 6 % s.s. Legge 30 dicembre 1960, n. 1676; 6 % s.s. Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121; 6 % s.s. Legge 27 ottobre 1965, numero 1200; 6 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 6 % garantite dallo Stato serie speciale A; 6 % garantite dallo Stato serie speciale B; 6 % garantite dallo Stato serie speciale C; 7 % s.s. Piano per lo sviluppo dell'agricoltura; 7 % garantite dallo Stato serie speciale B.

Si notifica che il giorno 10 novembre 1975 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1976:

1) 5% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 3.150 titoli di L. 50.000
» 1.490 titoli di » 250.000
» 4.930 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.995.000.000;

Emissione 1961:

Estrazione a sorte di:

n. 2.400 titoli di L. 50.000
» 1.040 titoli di » 250.000
» 3.800 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.280.000.000.

2) 5% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 110 titoli di L. 50.000
» 108 titoli di » 250.000
» 235 titoli di » 500.000
» 991 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.141.000.000.

3) 5% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.140 titoli di L. 50.000
» 1.140 titoli di » 250.000
» 1.596 titoli di » 500.000
» 5.358 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.498.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 55 titoli di L. 50.000
» 61 titoli di » 250.000
» 36 titoli di » 500.000
» 6.282 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.318.000.000.

4) 5,50% A PREMI S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 2.848 titoli di L. 12.500
» 6.488 titoli di » 50.000
» 2.128 titoli di » 250.000
» 4.696 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.240.000.000.

5) 5,50% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.296 titoli di L. 12.500
» 3.636 titoli di » 50.000
» 2.016 titoli di » 250.000
» 6.708 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.056.000.000.

6) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. DICIOTTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 11 titoli di L. 50.000
» 9 titoli di » 250.000
» 109 titoli di » 500.000
» 57 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 114.300.000.

7) 6% S.S. LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676:

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 200 titoli di L. 50.000
» 284 titoli di » 250.000
» 294 titoli di » 500.000
» 735 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 963.000.000.

8) 6% S.S. DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 1964, N. 1121:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 190 titoli di L. 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000
» 10 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 440.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1.867 titoli di L. 50.000
» 727 titoli di » 250.000
» 903 titoli di » 500.000
» 2.180 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.906.600.000.

9) 6% S.S. LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 88 titoli di » 500.000
» 59 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
» 7 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 243.400.000.

10) 6% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 4.845 titoli di L. 50.000
» 1.199 titoli di » 250.000
» 1.700 titoli di » 500.000
» 3.552 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.944.000.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 2.425 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.425.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 1.791 titoli di L. 50.000
» 727 titoli di » 250.000
» 1.361 titoli di » 500.000
» 3.754 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.705.800.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 530 titoli di L. 250.000
» 1.077 titoli di » 500.000
» 2.682 titoli di » 1.000.000
» 391 titoli di » 5.000.000
» 140 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.708.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 1.137 titoli di L. 50.000
» 1.157 titoli di » 100.000
» 975 titoli di » 250.000
» 1.645 titoli di » 500.000
» 6.479 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.717.800.000.

11) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE A:

Emissione 1965:

Estrazione a sorte di:

n. 1.926 titoli di L. 50.000
» 1.085 titoli di » 250.000
» 1.328 titoli di » 500.000
» 1.881 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.957.550.000.

12) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 42 titoli di L. 50.000
» 12 titoli di » 100.000
» 27 titoli di » 500.000
» 21 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 42.800.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 5 titoli di » 250.000
» 26 titoli di » 500.000
» 20 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.600.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.000.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 6 titoli di » 500.000
» 37 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 41.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 5 titoli di L. 50.000
» 4 titoli di » 250.000
» 9 titoli di » 500.000
» 27 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 32.750.000.

13) 6% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE C:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 23 titoli di L. 50.000
» 23 titoli di » 250.000
» 23 titoli di » 500.000
» 41 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 59.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 560 titoli di L. 50.000
» 177 titoli di » 250.000
» 372 titoli di » 500.000
» 526 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 784.250.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 296 titoli di L. 50.000
» 29 titoli di » 250.000
» 426 titoli di » 500.000
» 521 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 756.050.000.

14) 7% S.S. PIANO PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA:

Emissione prima, 1ª tr.:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.100.000.000.

15) 7% GARANTITE DALLO STATO SERIE SPECIALE B:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 8 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 250.000
» 11 titoli di » 500.000
» 8 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 15.400.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 50.000
» 128 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 128.050.000.

Totale generale: L. 63.660.950.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(8883)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo stenodattilografia, con la qualifica di stenodattilografo.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1937, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo stenodattilografia, con la qualifica di stenodattilografo;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore.

Membri:

Ceccherini on. ing. Guido, deputato questore;
Busetto on. ing. Franco, deputato questore;
Girardin on. avv. Luigi, deputato segretario;
Moro on. dott. prof. Dino, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Specchia dott. Gino, consigliere capo servizio della stenografia delle giunte e delle commissioni parlamentari;
Innocenti dott. Orazio, consigliere stenografo, vicario del servizio della stenografia delle giunte e delle commissioni parlamentari.

Segretario:

Rossi Merighi dott. Ugo, referendario del servizio del personale.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(8902)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, ruolo dattilografia, con la qualifica di dattilografo.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1938, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia della Camera dei deputati, ruolo dattilografia, con la qualifica di dattilografo;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a sei posti di impiegato della carriera di stenodattilografia, di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore.

Membri:

Ceccherini on. ing. Guido, deputato questore;
Busetto on. ing. Franco, deputato questore;
Girardin on. avv. Luigi, deputato segretario;
Moro on. dott. prof. Dino, deputato segretario;
Cosentino dott. Francesco, segretario generale;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;
Specchia dott. Gino, consigliere capo servizio della stenografia delle giunte e delle commissioni parlamentari;
Innocenti dott. Orazio, consigliere stenografo, vicario del servizio della stenografia delle giunte e delle commissioni parlamentari.

Segretario:

Rossi Merighi dott. Ugo, referendario del servizio del personale.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(8903)

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario con la qualifica di commesso.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto presidenziale 13 maggio 1975, n. 1939, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario della Camera dei deputati con la qualifica di commesso;

Visto l'art. 4 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a trentadue posti di agente ausiliario della Camera con la qualifica di commesso è così costituita:

Presidente:

Lucifredi on. avv. prof. Roberto, vice presidente della Camera.

Membri:

Tantalo on. avv. Michele, deputato questore;
Ceccherini on. ing. Guido, deputato questore;
Busetto on. ing. Franco, deputato questore;
D'Alessio on. Aldo, deputato segretario;
Guarra on. avv. Antonio, deputato segretario;
Cosentino, dott. Francesco, segretario generale;
Martinelli dott. Amedeo, consigliere capo servizio del personale;

Membro e Segretario:

Anzilotti dott. Giulio, consigliere capo servizio dell'amministrazione e provveditorato.
Cassanello avv. Dario, consigliere vicario del servizio del personale.

Alla segreteria della commissione sarà addetto, altresì il dott. Ugo Rossi Merighi, referendario.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Presidente: PERTINI

Il segretario generale: COSENTINO

(8904)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Concorso pubblico, per esami, a sedici posti di applicato di 3ª classe, nel ruolo della carriera esecutiva del personale

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 3 del regolamento organico del personale approvato con decreto interministeriale 25 gennaio 1961, e successive modificazioni e integrazioni, un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di applicato di 3ª classe, nel ruolo della carriera esecutiva del personale dell'ente, da destinare al centro elettronico dell'ente stesso con sede in Roma.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado conseguito in un istituto o scuola statali, pareggiati o legalmente riconosciuti;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*) purché non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1) della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

dei dipendenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'ente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) aver sempre tenuto buona condotta.

L'ente si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

e) godimento dei diritti politici;

f) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

g) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.

Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale del Servizio per i contributi agricoli unificati Servizio personale e affari generali - Via Barberini, 67 - 00187 Roma, entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ente sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'ente dopo il suddetto termine (anche se presente in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'ente).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che avendo superato il 32° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *b*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) l'eventuale posizione di dipendente dell'ente con la indicazione della qualifica rivestita e dell'ufficio di appartenenza;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola o istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'ente non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi o ritardi postali;

m) di impegnarsi, in caso di nomina, a prestare servizio presso il centro elettronico di Roma;

n) di essere a conoscenza della clausola di cui all'art. 9 del bando la quale stabilisce l'obbligo della permanenza in servizio per un periodo non inferiore a tre anni presso il predetto centro;

o) di aver fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'ente il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale di appartenenza. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente della commissione centrale, previa deliberazione della commissione stessa, sezione per l'amministrazione del personale, e in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in una prova pratica della durata di quindici minuti, consistente nella registrazione su nastro magnetico di dati alfanumerici rilevabili da documenti dattiloscritti.

Il candidato avrà a disposizione una macchina registratrice su nastro magnetico già preimpostata con l'apposito programma di registrazione.

Prima dell'inizio della prova il candidato riceverà il tracciato di registrazione, con le indispensabili istruzioni sull'uso della macchina;

b) in un colloquio inteso ad accertare la conoscenza di nozioni elementari sull'ordinamento dello Stato, della pubblica amministrazione e sui compiti istituzionali del Servizio per i contributi agricoli unificati.

La data ed il luogo delle prove di esame saranno comunicati ai candidati ammessi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della loro effettuazione.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare un idoneo documento di identità personale.

Art. 6.

Votazioni minime e formazione della graduatoria di merito

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 80 punti su 100 nella prova pratica.

Saranno considerati idonei i candidati che nel colloquio avranno riportato una votazione non inferiore a 70 punti su 100.

La graduatoria di merito risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti nelle due prove.

Al termine di ogni seduta relativa al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Art. 7.

Formazione della graduatoria finale
Titoli di preferenza

Nella graduatoria finale, in caso di parità di votazione, saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti e coloro che a questi siano assimilati o equiparati;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno alle dipendenze dell'ente;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

I candidati che avranno superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza dovranno produrre, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti comprovanti il possesso dei suddetti titoli. Le certificazioni relative ai titoli in questione devono essere prodotte nella forma e nei modi indicati nell'allegato *B* del presente bando.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al comma precedente anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente compilati comporteranno senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 8.

Presentazione dei documenti
ai fini del conseguimento della nomina

Le graduatorie generali di merito, dei vincitori e degli idonei non vincitori saranno sottoposte all'approvazione della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dal competente istituto o scuola, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo.

Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perché in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste nell'allegato *b*) del bando stesso, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza a termine del precedente art. 7.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo, dell'autorità militare;

c) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

f) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i can-

didati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare).

I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare sotto la propria responsabilità se abbiano fruito o meno dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974 convertito con legge n. 355/1974.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'ente, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'ente stesso.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonché ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 9.

Nomina ed assunzione in servizio

Con provvedimento del presidente della commissione centrale, previa deliberazione della commissione stessa, sezione per l'amministrazione del personale, sarà attribuita la nomina in prova ai vincitori del concorso subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre dal giorno in cui prende servizio.

I candidati nominati che nel termine stabilito non assumano servizio, senza giustificato motivo, presso il centro elettronico del Servizio per i contributi agricoli unificati in Roma, decadono dalla nomina stessa.

I candidati immessi in servizio hanno l'obbligo di permanenza per un periodo di tre anni nella sede citata.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità non risultino compresi tra i vincitori non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nè quelli che si renderanno successivamente disponibili. Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, la commissione centrale ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Non potranno conseguire la nomina gli aspiranti che hanno fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposto disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole, l'impiegato consegue la nomina in ruolo.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale di applicato di 3ª classe, della carriera esecutiva e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 99.851 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), la indennità integrativa speciale mensile, attualmente di L. 50.600, l'assegno temporaneo annuo di L. 520.000 lorde, di cui alla deliberazione della commissione centrale del 27 novembre 1973, approvata con decreto interministeriale del 29 gennaio 1974, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle previste per il personale statale, l'indennità per mansioni di operatore meccanografico nella misura mensile di L. 10.000 lorde (per dodici mesi) e l'indennità di L. 2000 per ogni doppio turno (uno antimeridiano e uno pomeridiano) effettuato a seguito del particolare orario di lavoro previsto per il personale addetto alle macchine del centro elettronico. Inoltre, sarà corrisposta nel mese di giugno una gratificazione annuale, nella misura massima di due mensilità dello stipendio, comprensiva delle eventuali quote di aggiunta di famiglia, in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed al giudizio complessivo riportato.

Roma, addì 16 settembre 1975

Il presidente: ROMEI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da inviarsi su carta legale)

Alla Direzione generale del Servizio per i contributi agricoli unificati - Servizio personale e affari generali - Via Barberini, 67 00187 ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome a carattere stampatello) (1) nat . . a . . . . . il . . (2) . . . . domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sedici posti di applicato di 3ª classe da destinare al centro elettronico dell'ente in Roma.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (4);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . (indicare giorno, mese ed anno) presso l'istituto . . . . (indirizzo dell'istituto);

e) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5) . . . .;

g) di essere residente nel comune di . . . . (provincia di . . . . .);

h) di non aver fruito dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970 a seguito di collocamento a riposo disposto ai sensi della legge stessa o del decreto-legge n. 261/1974, convertito con legge n. 355/1974 (6);

i) di essere a conoscenza della clausola contenuta nello art. 9 del bando, la quale stabilisce l'obbligo della permanenza per un periodo di tre anni presso il centro elettronico dello ente.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . si impegna a raggiungere la sede del centro elettronico.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7).

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . . (comprensivo del numero di codice di avviamento postale).

Luogo e data . . . .

Firma (8) . . . . .
(da autenticare)

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'ente indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) In caso contrario indicare l'amministrazione pubblica che ha disposto il collocamento a riposo con l'applicazione dei benefici di cui all'art. 3 della legge n. 336/1970.

(7) I dipendenti dell'ente dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti dell'ente la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

ALLEGATO *B*

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E DELLE GRADUATORIE DEI VINCITORI E DEGLI IDONEI.

I concorrenti che si trovino nelle condizioni per essere considerati invalidi di guerra, invalidi per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra o per fatto di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, profughi, ove intendano far valere il titolo della riserva al posto sono tenuti a produrre, con esclusione di ogni altro documento, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, attestante l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

1) Insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autenticata del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autenticata del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra.

3) Mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2).

4) Mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

5) Mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura della invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

6) Orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.

7) Orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6).

8) Orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

9) Orfani di caduti sul lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto.

10) Feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

11) *a)* insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

12) Figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

13) Figli di mutilati e invalidi per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

14) Figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

15) Figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore, unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido.

16) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra.

17) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16).

18) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente; oppure: certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre o di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

19) Madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851; oppure: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove e nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione).

20) *Combattenti e categorie assimilate o equiparate:*

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti iscritta, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri e delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

21) Dipendenti dell'I.N.P.S.:

dichiarazione del candidato, vistata dal dirigente l'unità funzionale di appartenenza, dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita.

22) Coniugati e vedovi con o senza prole:

stato di famiglia di data non anteriore ad un mese rispetto a quella della presentazione.

23) Mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa.

(8863)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H;*

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;

Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici, sono risultati disponibili due posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1974 registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1974, registro n. 64 Difesa, foglio n. 104, con il quale, su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma d'esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici.

Gli esami del concorso consistono in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio obbligatorio e facoltativo.

La prova scritta avrà luogo il giorno 12 dicembre 1975 con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

La prova pratica avrà luogo il giorno 13 dicembre 1975, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove d'esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nei suoi vari indirizzi specializzati o diploma di geometra o diploma di istituto nautico, sezione macchinisti e costruttori, o diploma di tecnico delle industrie meccaniche o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dallo elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato dal Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

c) la lingua o le lingue prescelte per il colloquio facoltativo, come indicato nell'allegato 2 al presente bando. Ove lo interessato non faccia alcuna dichiarazione al riguardo, si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della Difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e nella prova pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua o lingue estere) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo sarà valutato in centesimi di punto, fino ad un massimo di 0,30 punti per ogni lingua ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari

categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficio dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica a servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non puo riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. La amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1975

Il Ministro: Forlani

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1975
Registro n. 48 Difesa, foglio n. 179

Allegato 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª -
Via XX Settembre, 123/A - 00100 Roma

Il sottoscritto . . . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità elettrotecnici.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . il . . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto alla elevazione del limite massimo di età, in quanto . . . .(1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . . con specializzazione . . . . . . rilasciato da . . . nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . . . . al . . . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere disposto in caso di nomina, ad accettare la assegnazione presso qualsiasi sede;

di prescegliere la seguente o le seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . .

Data, . .

Firma (6)

---

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

e attualmente in servizio militare presso .,

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o lo ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVA SCRITTA

Matematica: nei limiti dei programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali.

PROVA PRATICA

Calcolo di un circuito elettrico elementare e relativo « schema di principio ».

COLLOQUIO

Meccanica applicata: statica, cinematica, dinimaca (unità di misura del lavoro, della potenza), relazione tra le principali unità di misura meccaniche dei sistemi più comuni in uso, resistenze passive. Resistenza dei materiali, sollecitazioni e deformazioni (carichi limiti di elasticità, snervamento, rottura, carico di sicurezza). Sollecitazioni semplici e formule da applicare. Flessioni delle travi, cenni su altre sollecitazioni composte.

Applicazione delle nozioni delle sollecitazioni semplici e composte al calcolo di travi e di organi meccanici.

Composizione dei meccanismi, trasmissioni del lavoro, rendimento, attrito, lubrificazioni, trasmissioni per mezzo di ruote frizione, ruote dentate, cingoli, eccentrici, sistemi articolari semplici.

Regolazione del moto di un albero, volani e regolatori.

Richiami dei principi di idrostatica e idrodinamica, macchine idrauliche (ruote Pelton; turbine Francis e derivati).

Elettrotecnica: concetti e leggi fondamentali relative alla elettrostatica, ai fenomeni magnetici ed elettromagnetici, induzione elettromagnetica. Correnti alternate, generalità sulle grandezze periodiche ed alternative. F.e.m. indotta in un circuito rotante in un campo magnetico.

F.e.m. e correnti alternate sinusoidali, loro valore massimo e loro valore efficace. Frequenza. Circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità. Potenza e fattore di potenza Sistema trifase e loro concatenamento. Potenza di un sistema trifase. Campo rotante. Trasformatore, autotrasformatori. Trasformatori di misura. Generatrici di corrente continua, loro struttura e funzionamento, avvolgimenti, collettore e commutazioni, eccitazione caratteristiche di funzionamento accoppiamenti e parallelo. Generatrici di corrente alternata, loro struttura, funzionamento, accoppiamenti in parallelo. Potenza e rendimento. Motori a corrente continua, coppia motrice, velocità, principi di funzionamento. Motori a corrente alternata e loro avviamento, cenni sui motori, sincroni, asincroni ed a collettore. Scorrimento, rendimento, avviamento dei motori asincroni. Convertitori e raddrizzatori. Strumenti di misura di tipo industriale, accumulatori elettrici loro formazione, trattamento carica e scarica. Distruzione ed ultimazione dell'energia elettrica, cenni sulle cabine di trasformazione ed apparecchiature relative.

Impianti per forza motrice e per luce. Riscaldamento elettrico. Dispositivi e norme antinfortunistiche e soccorsi d'urgenza.

Disegno: il candidato dovrà dar prova di saper prontamente spiegare e razionalmente interpretare disegni già compilati.

Cenni su organizzazione, tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.

COLLOQUIO FACOLTATIVO (lingue estere)

La prova può essere sostenuta su una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco.

Essa consisterà in una conversazione di argomento generico e nella interpretazione, senza uso del vocabolario, di un brano di argomento tecnico scritto nella lingua estera prescelta e presentato al candidato in forma scritta.

(8907)

Graduatoria degli idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1974, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974, registro n. 25 Difesa, foglio n. 210;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, con il quale viene rinviata la prova scritta di esame del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1975, registro n. 7 Difesa, foglio n. 201;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1975, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975, registro n. 10 Difesa, foglio n. 244;

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1.	D'Urso Francesco	punti	31,53
2.	Castelli Nunzio	»	31,52
3.	Moschi Maurizio	»	31,42
4.	Bonetti Almerico	»	31,13
5.	Dal Boni Attilio	»	30,53
6.	Lusso Giorgio	»	30,43
7.	Amadio Gianni	»	30,28
8.	Nutarelli Ivo	»	30,26
9.	Alessio Gian Mario	»	30,25
10.	Messina Massimo	»	29,93
11.	Bisegna Roberto	»	29,78
12.	Piarulli Maurizio	»	28,95
13.	Bitti David	»	28,85
14.	Monesi Enrico	»	28,71
15.	Tarasconi Fabrizio	»	28,63
16.	Bellù Ivo	»	28,61
17.	Tempesta Rolando	»	28,51
18.	Nuzzo Alessandro	»	28,17
19.	Generosi Gian Mario	»	28,11
20.	Paoletti Armando	»	28,08
21.	Pietroni Gabriele	»	27,99
22.	Silvestri Vincenzo	»	27,89

23. Jovenitti Massimo . . . . punti 27,80
24. Aielli Rolando . . . . » 27,79
25. Caulo Donato . . . . » 27,69
26. Fiorentino Luciano . . . . » 27,58
27. Saliani Nicola . . . . » 27,56
28. Bucci Lorenzo . . . . » 27,45
29. Corsetti Giuliano . . . . » 27,14
30. Colasanti Remo Cesare . . . . . . » 26,78
31. Podda Gianpaolo . . . . » 26,41
32. Ainardi Sergio . . . . » 26,30
33. Piccirillo Mario . . . . » 24,96

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1975
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 364

(8814)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Ravenna.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ravenna;

Visto il decreto ministeriale in data 22 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1. Finarelli dott. Arnaldo . . . . punti 88,17 su 132
2. Leonardi dott. Aldo . . . . . » 83,27 »
3. Lalli dott. Manlio . . . . . . » 79,64 »
4. Pasquale dott. Giusto . . . . » 78,68 »
5. Azzi dott. Palmiro . . . . . . » 76,60 »
6. Raimondo dott. Vincenzo . . . . » 75,38 »
7. Grillo dott. Roberto . . . . . » 75,02 »
8. Pavanello dott. Francesco . . . . » 68,19 »
9. Paladino dott. Orlando . . . . . » 64,04 »
10. Cagetti dott. Silvio . . . . . » 60,72 »
11. Lombardo dott. Giuseppe . . . . » 56,25 »
12. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 55,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(8771)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 12 settembre 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1. Pianesi dott. Ermanno . . . . punti 105,27 su 132
2. Ilari dott. Vergilio . . . . . » 94,27 »
3. Leonardi dott. Aldo . . . . . » 82,88 »
4. Mongiovì dott. Michele . . . . » 82,25 »
5. Vacirca dott. Salvatore . . . . » 76,31 »
6. Spina dott. Donato . . . . . » 75,38 »
7. Raimondo dott. Vincenzo . . . . » 73,48 »
8. Pianalto dott. Gelindo . . . . » 72,12 »
9. Paladino dott. Orlando . . . . » 69,54 »
10. Pavanello dott. Francesco . . . » 66,86 »
11. Centonze dott. Gaspare . . . . » 64 — »
12. Mugnaini dott. Piero . . . . . » 63,36 »
13. Orazi dott. Mario . . . . . » 62,90 »
14. Lombardo dott. Giuseppe . . . . » 59,75 »
15. Lazzano dott. Giuseppe . . . . » 53,25 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(8769)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1971, bandito con precedente decreto n. 70 prot. n. 7684 in data 5 dicembre 1972;

Visto il successivo decreto n. 355 prot. n. 1623/75 in data 10 aprile 1975, con il quale si è provveduto alla assegnazione delle condotte ai relativi vincitori;

Considerato che il dott. Stoico Ugo Gerardo, vincitore della 1ª condotta medica del comune di Lizzano in Belvedere ha rinunciato alla condotta stessa;

Ritenuto di dover procedere alla assegnazione di detta condotta ai candidati idonei che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza da ciascuno indicata nella domanda di ammissione;

Visto che il dott. Scicolone Rosario ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

La 1ª condotta medica del comune di Lizzano in Belvedere, è assegnata al dott. Scicolone Rosario.

Bologna, addì 17 luglio 1975

Il medico provinciale: FINARELLI

(8725)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Trapani

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1886 dell'11 aprile 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Erice, Poggioreale, Salemi, Trapani e Vita;

Visto il successivo decreto del 12 aprile 1975, n. 1892, con il quale è stato provveduto alla nomina dei vincitori;

Considerato che sono rimasti scoperti i posti di ufficiale sanitario dei comuni di Alcamo, Poggioreale e Vita per rinuncia dei vincitori;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di altri concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito;

Atteso che, sulla base della graduatoria degli idonei e dell'ordine di preferenza delle sedi espresso nella domanda di partecipazione al concorso, è possibile nominare soltanto il vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Alcamo;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del provvedimento n. 1892 del 12 aprile 1975, il sottosegnato sanitario è nominato vincitore del posto a fianco del nominativo segnato:

il dott. Vallone Francesco, nato ad Alcamo il 16 febbraio 1942, è nominato ufficiale sanitario in prova del comune di Alcamo.

Il sanitario predetto dovrà assumere servizio entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il sindaco del comune di Alcamo è incaricato della esecuzione del presente decreto, previa notifica dello stesso al sanitario interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, allo albo della prefettura di Trapani ed all'albo pretorio del comune di Alcamo.

Trapani, addì 25 settembre 1975

Il medico provinciale: LA ROCCA

(8724)

OSPEDALE DI CIRCOLO DI DESIO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Desio (Milano).

(8912)

OSPEDALE CIVILE DI BELLUNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di divisione di otorinolaringoiatria;

due posti di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di broncopneumologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di dermosifilopatia;

un posto di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Belluno - tel. 0437/26841.

(8913)

OSPEDALE CIVILE «G. BERNABEO» DI ORTONA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di labortorio di analisi;

un posto di primario di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(8914)

OSPEDALE CIVILE «FRATERNITA S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI URBINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 agosto 1975, n. 384, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbino (Pesaro), via Puccinotti, 33.

(8915)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1975, n. 59.

Rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32 (provvidenze per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico), e successive modificazioni ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 4 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32, e dell'art. 2 della legge regionale 13 novembre 1971, n. 50, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1975 la spesa di lire 300 milioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, è istituito, al titolo II, sezione V, rubrica n. 11, categoria XI, il cap. 6811 con la denominazione: «Contributi in conto capitale alle amministrazioni provinciali per la sistemazione ed il completamento di strade di interesse turistico, ivi compresi quelli integrativi per la revisione prezzi» e con lo stanziamento di lire 300 milioni, cui si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1974 con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

La spesa di lire 300 milioni autorizzata dal precedente art. 1 fa carico al sopracitato cap. 6811.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 agosto 1975

DE CARLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1975, n. 60.

Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 4 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la funzione sociale dello sport e della ricreazione e promuove le iniziative atte a garantire l'accesso di tutti i cittadini al servizio sportivo e ricreativo.

Al fine di coordinare, in un quadro di programmazione, gli interventi regionali nel settore, la giunta regionale, su proposta del suo presidente o dell'assessore delegato, sentita la commissione consiliare competente e la commissione regionale per lo sport:

a) approva un programma pluriennale di intervento per la realizzazione di impianti sportivi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

b) determina le tipologie edilizie e tecniche improntate a criteri di funzionalità ed economicità per le diverse categorie di impianti sportivi, da mettere a disposizione dei soggetti interessati agli interventi di cui alla precedente lettera *a*).

Art. 2.

Presso il servizio regionale delle attività ricreative e sportive sono istituite la commissione regionale per lo sport e la commissione regionale per le attività ricreative, organi tecnico-consultivi della Regione per i problemi connessi agli interventi nel settore.

Le commissioni consultive suindicate sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa.

La commissione regionale per lo sport è composta:

a) dall'assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di presidente;

b) dal delegato regionale del CONI;

c) dai delegati provinciali del CONI;

d) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati;

e) da un rappresentante per ciascuno degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi;

f) da un esperto appartenente ad una organizzazione sportiva della minoranza di lingua slovena.

La commissione regionale per le attività ricreative è composta:

a) dall'assessore delegato alle attività ricreative e sportive, in veste di presidente;

b) dai direttori provinciali dell'E.N.A.L.;

c) dai rappresentanti regionali dell'U.S.C.I., della F.I.A.T.R.E. e dell'A.N.B.I.M.A.;

d) dagli amministratori delegati dai presidenti delle amministrazioni provinciali;

e) da un esperto appartenente ad una organizzazione ricreativa della minoranza di lingua slovena.

Svolge le funzioni di segretario delle commissioni un funzionario addetto al servizio delle attività ricreative e sportive.

Capo II

PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO IL MIGLIORAMENTO E L'ACQUISIZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 3.

Nell'ambito del programma di interventi di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di provincie, comuni e consorsi fra enti locali per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonchè per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria:

contributi annui costanti ventennali sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7% del capitale mutuato;

contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite di L. 25.000.000

In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti potrà essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza fra la spesa riconosciuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

I contributi in conto capitale possono essere concessi per le finalità di cui al primo comma del presente articolo limitatamente ad impianti destinati alle attività dilettantistiche, esclusa l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti, anche ad istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali, seppur privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti.

Art. 4.

Nella spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi sono compresi:

a) il costo dell'opera;

b) la quota per spese generali e di collaudo, non superiore al 7% del costo dell'opera;

c) il prezzo d'acquisto dell'area necessaria, entro il limite del 20% dei costi di cui sopra.

Ai fini della determinazione della spesa predetta, il costo dell'opera potrà essere stabilito anche con riferimento alle tipologie edilizie e tecniche, determinate ai sensi del precedente art. 1, secondo comma, lettera *b*).

Art. 5.

Nella spesa ammissibile per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria possono essere compresi, previo accertamento di congruità da parte dell'ufficio tecnico consultivo della direzione regionale dei lavori pubblici, oltre al prezzo di acquisto degli immobili e delle pertinenze:

a) il prezzo delle attrezzature fisse e mobili;

b) il prezzo degli arredi.

Art. 6.

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente capo II, corredate da una relazione sull'utilità, costo e caratteristiche tecniche dell'iniziativa e dal progetto di massima, nonchè, nel caso di richiesta di contributo annuo costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l'ente interessato decide di far ricorso all'operazione di mutuo, devono pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il mese di gennaio.

I beneficiari dei contributi previsti all'ultimo comma dell'art. 3 inoltreranno le relative domande tramite le amministrazioni comunali di appartenenza che esprimeranno sulle stesse parere motivato.

E', altresì, consentita la presentazione, non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo, di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti alla eventuale revisione dei prezzi contrattuali limitatamente alla differenza fra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.

Art. 7.

Nel quadro del programma degli interventi, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), la giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del presidente della giunta stessa o dell'assessore delegato, sentita la commissione consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili.

Art. 8.

I contributi previsti dal presente capo II sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore delegato.

La concessione ha luogo:

a) per i contributi annui costanti:

1) in via provvisoria, sulla base dei progetti esecutivi e, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di elaborati tecnici, da cui risultino l'ubicazione e lo stato di consistenza e di agibilità dell'immobile;

2) in via definitiva, a seguito dell'acquisizione di copia autentica del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;

b) per i contributi in conto capitale:

in via definitiva, sulla base dei documenti di cui al precedente n. 1), nonchè, qualora si tratti di acquisizione in proprietà di impianti sportivi, di copia autentica del relativo contratto di compravendita;

c) per i contributi integrativi, di cui all'art. 6, secondo comma, una volta divenuta definitiva l'approvazione del compenso revisionale ed anche al di fuori del piano annuale di ripartizione dei fondi di cui al precedente art. 7.

I documenti richiesti per la concessione dei benefici suindicati devono essere muniti dei prescritti pareri tecnici, ivi compreso il parere del competente organo tecnico del CONI, e pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il termine perentorio che a tal fine verrà fissato.

Art. 9.

All'erogazione si provvede:

per i contributi annui costanti, direttamente a favore dell'istituto mutuante, per il periodo di durata del mutuo, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;

per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;

per i contributi in conto capitale per l'acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui all'articolo precedente.

A favore dei beneficiari dei contributi *una tantum* può essere disposta un'anticipazione non superiore al 50% della somma da erogare, da computarsi in sede di liquidazione finale.

Art. 10.

L'utilizzazione degli impianti ammessi ai benefici di cui al presente capo II dovrà essere garantita a tutte le associazioni ricreative e sportive, nonchè ai gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti hanno sede ovvero nella maggior zona di influenza degli stessi.

A tal fine l'ente beneficiario adotterà apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del servizio regionale delle attività ricreative e sportive.

E' fatto divieto, senza autorizzazione del sindaco del comune in cui è ubicato l'impianto, di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive e ricreative gli impianti ammessi ai contributi previsti dall'art. 3, ultimo comma, della presente legge.

La violazione delle dispozioni del presente articolo comporta la revoca dei benefici concessi, con conseguente obbligo di rimborso delle somme erogate.

Art. 11.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fidejussoria per i mutui da contrarre da parte di province, comuni e consorzi fra enti locali per il perseguimento delle finalità enunciate al precedente art. 3, anche indipendentemente dalla concessione dei contributi ivi previsti, purchè gli enti interessati dimostrino di non disporre di adeguati cespiti delegabili.

A tal fine, nonchè per agevolare l'accesso al credito, l'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e, in particolare, con l'istituto per il credito sportivo.

La domanda per la concessione della garanzia fidejussoria dovrà pervenire al servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l'ente dispone l'assunzione del mutuo e dà dimostrazione della situazione dei cespiti delegabili, nonchè dell'adesione dell'istituto mutuante.

La garanzia è disposta dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore delegato alle attività ricreative e sportive, di concerto con l'assessore alle finanze.

Capo III

CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE E RICREATIVE

Art. 12.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore degli enti ed associazioni indicati al precedente art. 3, nonchè ad associazioni a carattere ricreativo seppur prive di personalità giuridica ma regolarmente costituite, contributi una volta tanto, in misura non superiore all'80% della spesa ritenuta ammissibile:

a) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili;

b) per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili.

I contributi suindicati non possono superare ciascuno il limite di L. 5.000.000.

Nella spesa ammissibile a contributo viene compreso l'onere che il beneficiario si assume, a titolo di rivalsa, in dipendenza dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 13.

Le domande di concessione dei contributi di cui al presente capo, corredate da una relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che alle stesse s'intende dare, nonchè dal preventivo della spesa occorrente, devono pervenire al servizio regionale delle attività sportive e ricreative entro il termine stabilito al precedente art. 6.

Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili, sentita la competente commissione consultiva, provvede la giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del presidente o dell'assessore delegato.

Art. 14.

Alla concessione ed erogazione dei contributi si provvede sulla base di fatture regolarmente quietanzate.

Capo IV

SOVVENZIONI E SUSSIDI A FAVORE DI ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI GRUPPI SPORTIVI E RICREATIVI AZIENDALI E COMITATI

Art. 15.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di comuni, enti, istituzioni, nonchè associazioni non riconosciute, gruppi sportivi e ricreativi aziendali e comitati, per lo svolgimento di:

a) attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti;

b) attività ricreative, anche mediante l'organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni.

Sono ammesse ai benefici suindicati anche le spese inerenti al normale esercizio dell'attività sociale per l'acquisto di equipaggiamento e di altro materiale ricreativo e sportivo.

Art. 16.

Le domande di concessione delle sovvenzioni e sussidi, corredate da una relazione illustrativa dei programmi che s'intendono attuare, del costo degli stessi e da ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale, devono pervenire al servizio regionale competente nel termine stabilito all'art. 6.

Alla ripartizione annuale dei fondi disponibili, sentita la competente commissione consultiva, si provvede ai sensi dell'art. 13. In tale sede, la giunta regionale è autorizzata a destinare una quota dei fondi per lo svolgimento di manifestazioni sportive o ricreative d'interesse nazionale o internazionale che non sia stato possibile programmare nel termine suindicato.

I beneficiari di cui al presente articolo dovranno presentare, non oltre tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una dettagliata relazione sull'attività svolta in riferimento al programma e al preventivo precedentemente presentati, nonchè una dichiarazione dalla quale risulti la specifica destinazione data alla sovvenzione.

La mancata presentazione della relazione e della dichiarazione nei termini prescritti o l'irregolarità delle stesse potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale della sovvenzione concessa.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Le domande già ammesse ai contributi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1966, n. 20, e dalla legge regionale 6 agosto 1969, n. 26, e per le quali non sia stata ancora disposta a favore degli enti beneficiari l'erogazione relativa, sono considerate valide agli effetti della presente legge.

Ai medesimi effetti sono del pari riconosciute valide le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge e dirette ad ottenere la concessione dei benefici, di cui agli articoli 1, 7 e 10 della suindicata legge regionale 6 agosto 1969, n. 26.

Art. 18.

L'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere i contributi integrativi previsti all'art. 6, secondo comma, a favore delle iniziative che già abbiano ottenuto la concessione e l'erogazione dei benefici di cui alle suindicate leggi regionali 10 agosto 1966, n. 20, e 6 agosto 1969, n. 26.

Art. 19.

Fino all'approvazione del programma pluriennale di intervento di cui all'art. 1, lettera *a)*, e della determinazione delle tipologie di cui all'art. 1, lettera *b)*, la ripartizione dei fondi per l'assegnazione dei contributi previsti al capo II della presente legge viene effettuata nel rispetto della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall'art. 3 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Ricreazione e sport, categoria XI, il cap. 5457 con la seguente denominazione: «Contributi annui costanti ventennali a favore di province, comuni e consorzi fra enti locali sulla spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie nonchè per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria» e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato cap. 5457 e quello di pari importo conseguente alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 3 e dall'art. 12, lettera *a)*, della presente legge, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 185 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Ricreazione e sport, categoria XI, viene istituito il cap. 5458 con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi fra enti locali e di istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l'acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili, nonchè per l'acquisizione in proprietà da parte di province, comuni e consorzi fra enti locali, di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione originaria» e con lo stanziamento di lire 185 milioni cui si provvede mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 185 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato cap. 5458 e quella di pari importo autorizzata per ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 22.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'art. 11 della presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975 ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 23.

Per le finalità di cui all'art. 12, lettera *b)*, della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977, la spesa di lire 15 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2 - Presidenza della giunta regionale - Ricreazione e sport, categoria XI, il cap. 5459 con la seguente denominazione: «Contributi *una tantum*, a favore di province, comuni, consorzi tra enti locali, istituzioni, associazioni sportive, gruppi sportivi e ricreativi aziendali e associazioni ricreative, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature ricreative fisse e mobili» e con lo stan-

ziamento di lire 15 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 15 milioni autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato cap. 5459 e quella di pari importo relativa a ciascuno degli esercizi 1976 e 1977 graverà sui corrispondenti capitoli degli esercizi medesimi.

Art. 24.

Per le finalità previste dall'art. 15 della presente legge è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanzari dal 1975 al 1977, la spesa complessiva di lire 300 milioni, di cui 250 milioni per gli interventi indicati alla lettera *a)* e 50 milioni per gli interventi indicati alla lettera *b)*.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 2 — Presidenza della giunta regionale — Ricreazione e sport, categoria IV, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 1122. — Sovvenzioni e sussidi a favore di comuni, enti, istituzioni, nonchè associazioni non riconosciute, gruppi sportivi aziendali e comitati per lo svolgimento di attività sportive, a carattere dilettantistico, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni o di convegni e corsi per la formazione e l'aggiornamento di tecnici, dirigenti ed atleti, con lo stanziamento di lire 250 milioni;

Cap. 1123. — Sovvenzioni e sussidi a favore di comuni, enti, istituzioni, nonchè associazioni non riconosciute, gruppi ricreativi aziendali e comitati, per lo svolgimento di attività ricreative, anche mediante l'organizzazione di spettacoli bandistici, corali, folcloristici o di altre analoghe manifestazioni e con lo stanziamento di lire 50 milioni.

A favore di detti capitoli si provvede, per lire 200 milioni, mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo) e per lire 100 milioni mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario al 31 dicembre 1974 accertato con l'art. 8 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 53, di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1974.

Le singole spese previste dall'art. 15, lettere *a)* e *b)*, fanno carico, per l'esercizio finanziario 1975, rispettivamente ai sopracitati capitoli 1122 e 1123, nella misura autorizzata dal primo comma del presente articolo, e quelle relative agli esercizi finanziari 1976 e 1977 graveranno sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi, facendo fronte al maggior onere di lire 100 milioni con la cessazione della spesa, per pari importo, autorizzata dall'art. 10 della legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, fino all'esercizio 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1975, n. **61.**

Interventi per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 4 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a comuni, consorzi di enti locali territoriali e aziende municipalizzate contributi annui costanti, per un periodo non superiore a dieci anni, nella misura massima del 7 % della spesa riconosciuta ammissibile per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano.

Art. 2.

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dall'art. 1 devono essere presentate all'assessorato dei lavori pubblici corredate da una relazione illustrativa dell'opera e dal preventivo di spesa.

La giunta regionale approva il piano di riparto su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore ai lavori pubblici; la liquidazione dei contributi ha luogo secondo le modalità indicate nel decreto di concessione.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1975, il limite di impegno di lire 100 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione V, rubrica n. 9, categoria XI, viene istituito il cap. 6736 con la seguente denominazione: « Contributi annui costanti a comuni, consorzi tra enti locali territoriali e aziende municipalizzate, sulla spesa riconosciuta ammissibile per costruire, estendere o migliorare la rete di distribuzione del gas metano » e con lo stanziamento di lire 100 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 9 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 100 milioni, conseguente all'annualità autorizzata dal precedente art. 3 per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al sopracitato cap. 6736.

La spesa di lire 100 milioni, conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1975, n. **62.**

Provvedimenti per la promozione del diritto allo studio e per lo sviluppo dell'istruzione superiore nella Regione per il 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 4 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1975-76 IN MATERIA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 1.

Finalità dell'intervento

Al fine di assicurare la promozione del diritto allo studio, durante l'anno scolastico 1975-76, sono autorizzati interventi straordinari:

a) per la fornitura alle scuole medie dell'obbligo di pubblicazioni e di libri di testo per le biblioteche di classe e d'istituto e di altro materiale didattico di uso collettivo;

b) per la distribuzione agli alunni, della scuola media dell'obbligo, appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, di libri di testo e di altro materiale didattico di uso individuale;

c) per la concessione di assegni di studio, fissati nella misura di L. 40.000, a studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico, che frequentino scuole secondarie superiori o istituti d'istruzione artistica, statali o legalmente riconosciuti o parificati.

Art. 2.

Delega ai comuni

Le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 1, sono delegate, ai sensi dell'art. 11 dello statuto speciale, ai comuni che le attuano, sentito il parere di una commissione composta da consiglieri comunali, con la presenza della minoranza, e da membri di organi collegiali della scuola, in modo da assicurare la gestione sociale degli interventi, secondo i seguenti criteri di massima:

a) gli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 1 sono attuati a favore delle scuole medie dell'obbligo, o loro sezioni distaccate, aventi sede nel territorio comunale;

b) gli interventi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 1 sono attuati a favore degli alunni e studenti appartenenti a famiglie residenti nel territorio comunale, anche se frequentanti scuole, istituti e sezioni degli ordini considerati situati in altri comuni, con particolare riguardo agli studenti pendolari.

Gli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 1 possono essere attuati anche a favore degli enti e delle scuole presso i quali sono tenuti i corsi delle 150 ore per lavoratori, aventi sede nel territorio comunale, e a favore dei lavoratori frequentanti i corsi medesimi.

Ciascun comune determinerà il numero ed i requisiti dei componenti la commissione indicata al primo comma del presente articolo.

Art. 3.

Finanziamento delle funzioni delegate

Per gli interventi di cui al presente capo I è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 754,48 milioni, da ripartirsi con le seguenti modalità:

a) per il 35 per cento, tra tutti i comuni della Regione, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune compresa nelle classi di età tra gli 11 e i 18 anni;

b) per il 15 per cento, tra i comuni della Regione dichiarati montani, con oltre il 50 per cento di territorio comunale montano, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascun comune, compresa nelle classi di età tra gli 11 e i 18 anni;

c) per il 50 per cento, tra tutti i comuni della Regione, in proporzione diretta al contributo concesso per libri di testo e assegni di studio nel precedente anno scolastico.

La determinazione del contingente della popolazione compresa nelle classi di età considerate viene effettuata sulla base dei dati statistici più recenti disponibili al momento della ripartizione dei finanziamenti.

Art 4.

Ripartizione dei finanziamenti

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il piano di ripartizione dei fondi da assegnare ai singoli comuni per le finalità previste e in conformità dei criteri di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3.

L'erogazione del finanziamento è disposta con decreto dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

Art. 5.

Rendiconto delle spese per le funzioni delegate

E' fatto obbligo agli enti delegati di presentare all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con i finanziamenti ricevuti, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che i medesimi sono stati impiegati in conformità dei fini per i quali sono stati erogati.

Saranno altresì allegati gli atti dai quali risulti l'acquisizione dei pareri di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 6.

Imputazione della spesa

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione IV, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 1401, con la denominazione: « Finanziamenti ai comuni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di promozione del diritto allo studio » e con lo stanziamento di L. 754,48 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per lo esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 754,48 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al sopracitato cap. 1401.

Capo II

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1965, N. 19, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA MEDIA, DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DELLE SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO.

Art. 7.

Del capo I della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, modificata ed integrata con legge regionale 19 luglio 1966, n. 15, legge regionale 26 agosto 1971, n. 43, e legge regionale 13 luglio 1972, n. 28, tenuto conto del disposto dell'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono soppressi: le parole « per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, e » dell'art. 1 e il secondo comma dell'art. 2.

Art. 8.

A integrazione degli interventi già effettuati nell'anno scolastico 1974-75, in ordine alle provvidenze di cui al capo II della legge regionale 6 settembre 1965, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 35,52 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 752, con la denominazione: « Assegni di studio a favore degli studenti e dei lavoratori studenti che frequentano le scuole secondarie superiori e gli istituti di istruzione artistica » e con lo stanziamento di lire 35,52 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 35,52 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al sopracitato cap. 752.

Il sopracitato cap. 752 e relativo stanziamento vengono inclusi nell'elenco 1 allegato al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 approvato con l'art. 5 della legge regionale 21 marzo 1975, n. 15.

Capo III

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 11 LUGLIO 1966, N. 13, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DELLE SCUOLE PER INFERMIERI ED ASSISTENTI SANITARI.

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 11 luglio 1966, n. 13, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1972, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'esercizio finanziario 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 783, con la denominazione: « Contributi, a titolo di concorso nelle spese di gestione, a favore d'istituti e scuole d'istruzione tecnica, professionale e artistica e a favore di scuole per infermieri, per assistenti sanitari e per puericultrici » e con lo stanziamento di lire 230 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 230 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al sopracitato cap. 783.

Capo IV

RIFINANZIAMENTO CON MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 25 AGOSTO 1971, N. 42, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LA SCUOLA A TEMPO PIENO.

Art. 10.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — E' istituito il comitato scolastico regionale per i centri di scuola integrata a tempo pieno, con funzioni di coordinamento e di documentazione dell'attività svolta dai centri medesimi, di verifica dei risultati della sperimentazione, di iniziativa per l'aggiornamento degli operatori scolastici del settore.

Il comitato scolastico regionale è nominato con decreto dell'assessore regionale all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, sentite le competenti autorità scolastiche, ed è composto di 18 membri di cui 3 designati dall'Associazione nazionale comuni d'Italia e gli altri 15 scelti tra gli operatori scolastici, insegnanti e personale della scuola, e docenti universitari, esperti in materia.

Il comitato scolastico regionale svolgerà la sua attività sino a quando non sarà istituito dal Ministero della pubblica istruzione l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419».

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è così integrato: «nonchè una rappresentanza delle forze sociali operanti localmente e una rappresentanza degli organi collegiali della scuola di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art. 12 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è abrogato il capo II della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28.

Della medesima legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, sono abrogati: il secondo comma dell'art. 8; gli articoli 9, 10 e 11; il secondo comma dell'art. 13 e gli articoli 14, 15 e 16.

Nel primo comma dell'art. 8 e dell'art. 13 di detta legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, le parole «di cui all'art. 3» sono sostituite con le seguenti: «sedi di centri di scuola integrata a tempo pieno».

Art. 13.

Il punto *b*) dell'art. 13 della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38, e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è sostituito dal seguente punto:

«*b*) fornitura alle scuole medie integrate a tempo pieno di libri di testo per le biblioteche di classe e d'istituto e di materiale didattico di uso collettivo;»

I punti *e*) ed *f*) del medesimo art. 13 sono sostituiti dal seguente punto:

«*e*) dotazione di servizi medico-psico-sociali e promozione, d'intesa con i centri di orientamento scolastico-professionale di attività particolari tendenti ad un effettivo orientamento scolastico e professionale».

Il punto *g*) del precitato art. 13 diventa il punto *f*).

Art. 14.

Il capo V della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, modificata con legge regionale 8 agosto 1972, n. 38 e legge regionale 5 luglio 1974, n. 28, è sostituito dal seguente:

«*Capo V*

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI III E IV

Art. 17. — I comuni interessati, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge, dovranno presentare all'assessorato regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, entro i termini che annualmente verranno stabiliti dall'assessorato medesimo, domanda di contributo con allegati la deliberazione dell'organo comunale con cui si approva il preventivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo, nonchè il verbale della relativa riunione del summenzionato comitato consultivo.

Art. 18. — La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali, approva il piano di riparto dei contributi, determinati per ciascun comune in proporzione diretta al numero degli alunni dei centri di scuola integrata a tempo pieno, secondo i dati disponibili all'atto della ripartizione medesima, e nei limiti del preventivo di spesa.

Il contributo può essere concesso sino a un massimo del 90 % del preventivo di spesa.

Art. 18-*bis*. — E' fatto obbligo ai comuni destinatari dell'intervento regionale, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 2 della presente legge, di presentare all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, a titolo di rendiconto, un elenco delle spese sostenute con il contributo ricevuto, integrato con una dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è stato impiegato in conformità dei fini per i quali è stato erogato.

Sarà altresì allegato il verbale relativo alla riunione del summenzionato comitato consultivo.

Il contributo erogato non può essere superiore al 90 per cento della spesa effettivamente sostenuta».

Art. 15.

Per gli interventi di cui ai capi III e IV della legge regionale 25 agosto 1971, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, la spesa di lire 780 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 è istituito, al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 784, con la denominazione: «Interventi a favore dei centri di scuola integrata a tempo pieno» e con lo stanziamento di lire 780 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 8 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

La spesa di lire 780 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al sopracitato cap. 784.

Art. 16.

A carico delle spese autorizzate per l'esercizio finanziario 1975, di cui al precedente art. 15, sono finanziati gli interventi che saranno effettuati nell'anno scolastico 1975-76, troveranno inoltre copertura, con le procedure vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, anche gli interventi per le attività già svolte nei nuovi centri di scuola integrata a tempo pieno istituiti nel corso dell'anno scolastico 1974-75.

Capo V

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 1967, N. 18, CONCERNENTE ASSEGNI DI STUDIO A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI

Art. 17.

L'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, modificata ed integrata con legge regionale 2 aprile 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 18.

I punti 4) e 5) dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti punti:

«4) da un docente universitario, scelto dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria tra i membri del consiglio medesimo;

5) da uno studente universitario, scelto dal consiglio di amministrazione dell'opera universitaria tra i rappresentanti degli studenti in seno al consiglio medesimo».

Art. 19.

Tra il primo e l'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 7 agosto 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente comma, che ne diviene il secondo:

«La commissione potrà ritenersi validamente costituita anche nel caso di non avvenuta designazione dei componenti esterni di cui ai punti 4) e 5) del precedente articolo».

Art. 20.

Dopo le parole «per le attrezzature didattiche e scientifiche dell'università» dell'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, modificata dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, sono inserite le seguenti parole: «e per la loro manutenzione, nel limite del 25 % del finanziamento complessivo,».

Capo VI

RIFINANZIAMENTO DELL'ART. 15 DELLA LEGGE REGIONALE 2 LUGLIO 1969, N. 11, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LO SVILUPPO DELLA ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, PER LA RICERCA SCIENTIFICA E PER CORSI SPECIALI DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 21.

Per le finalità previste dall'art. 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, modificato dall'art. 1 della legge regionale 3 giugno 1970, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1975, l'ulteriore spesa di lire 400 milioni.

Art. 22.

La spesa di lire 400 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1975, fa carico al cap. 5156 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di detto esercizio, il cui stanziamento viene elevato da lire 1.000 milioni a lire 1.400 milioni mediante prelevamento di lire 400 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 8 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1975

COMELLI

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1975, n. **63**.

Contributo all'Unione ginnastica goriziana per la costruzione del palazzetto dello sport di Gorizia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 4 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Unione ginnastica goriziana un contributo ventennale costante annuo fino alla misura massima del 7 % della spesa ritenuta ammissibile e comunque non superiore a lire 40 milioni per la realizzazione di un palazzetto dello sport nella città di Gorizia.

Art. 2.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta regionale o, per sua delega, dell'assessore delegato alle attività ricreative e sportive.

Art. 3.

Le modalità di erogazione del contributo all'Unione ginnastica goriziana o all'istituto mutuante saranno stabilite nel relativo decreto di concessione.

Art. 4.

L'erogazione del contributo è subordinata alla circostanza che nello statuto dell'Unione ginnastica goriziana sia esplicitamente sancita la non alienabilità del palazzetto e la sua destinazione permanente all'utilizzo da parte di tutte le associazioni sportive o agli altri usi indicati dal consiglio comunale di Gorizia, secondo un regolamento che dovrà essere approvato anche dal consiglio comunale stesso.

Inoltre lo statuto dell'Unione ginnastica goriziana dovrà prevedere il trasferimento gratuito in proprietà del palazzetto medesimo al comune di Gorizia, fermo restandone il vincolo di destinazione, a lato del pagamento totale del contributo.

Art. 5.

Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1975 un limite di impegno di lire 40 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 40 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975, al titolo II, sezione IV, rubrica n. 2 — Presidenza della giunta — Ricreazione e sport, categoria XI, è istituito il cap. 5460 con la seguente denominazione: « Contributi annui costanti ventennali all'Unione ginnastica goriziana di Gorizia per la realizzazione di un palazzetto dello sport nella città di Gorizia » e con lo stanziamento di lire 40 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 (rubrica n. 2 dell'elenco 4 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 40 milioni corrispondente all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1975 fa carico al precitato capitolo 5460 e quello di pari importo relativo alle singole annualità degli esercizi finanziari dal 1976 al 1994 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale degli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 27 agosto 1975

COMELLI

(8364)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752820)